



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«GRANELLO DI SENAPA ODV (ETS)»

Capo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione denominata «GRANELLO DI SENAPA ODV (ETS)».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di volontariato e del relativo acronimo "ODV", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Angri (SA), alla via Maddalena Caputo n. 17, CAP 84012.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 - Vincolo dell'osservanza dello Statuto

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto sociale.

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 4 - Principi ispiratori

L'Associazione è promossa dalla Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista (Suore Battistine); è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gra-

ALLEGATO "C"
DEL'ATTO
REP.N.4284
RACC.N.2809



tuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

L'Associazione si ispira ad ottenere il vero bene della persona, della coppia, della famiglia e del matrimonio con l'attenzione all'amore, alla sessualità e alla vita umana dal concepimento alla morte naturale in conformità alla visione cristiana proposta nel Vangelo e nell'insegnamento del Magistero della Chiesa.

Articolo 5 - Finalità ed attività di interesse generale svolte

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera a, D.Lgs. n.117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-attività di consultorio familiare a favore di singoli, coppie e famiglie;

-sportello di ascolto, indirizzato ad adolescenti, genitori ed insegnanti, finalizzato alla promozione del benessere psico-fisico della persona, attraverso attività di sostegno e accompagnamento;

-sportello di educazione alla sessualità ed ai metodi di contraccezione naturale;

-servizi finalizzati all'integrazione sociale di anziani, handicappati e di quanti si trovino in esistenza precaria;

II. interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-realizzazione di corsi preparto;

-realizzazione di corsi post-parto;

-attività finalizzate alla prevenzione e sostegno per le malattie sessualmente trasmissibili;

-attività di consulenza sessuologica per una sessualità consapevole;

-attività di consulenza menopausale: diagnosi, sostegno e rimedi naturali per i disturbi legati alla menopausa;

-attività di consulenza ginecologica;

-ambulatorio di gravidanza fisiologica;

-servizio di consulenza psicologica infantile, preadolescenza-

ziale e adolescenziale, finalizzata al trattamento di: difficoltà comportamentali; ADHD (deficit dell'attenzione e dell'iperattività); disturbo ossessivo provocatorio; disturbo emotivo; ansia da separazione; paure e ansia generalizzata; depressione infantile; eccessiva timidezza e mancanza di autostima; problemi di relazione con adulti e/o coetanei; disturbo dell'apprendimento; disturbi del sonno; crisi da eventi familiari;

-servizio di consulenza psicologica individuale e di coppia, finalizzata al trattamento di: difficoltà individuali temporanee; disagio di coppia e disturbi sessuali; difficoltà di rapporto fra genitori e figli; problematiche psico-educative; sostegno alla paternità, individuale e di gruppo;

III. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-attività di mediazione scolastica, finalizzata a favorire una migliore relazione alunno-genitore-insegnante; migliorare la qualità formativa; agire sull'organizzazione scolastica; facilitare la comunicazione e lo scambio tra alunni, insegnanti, genitori e figure istituzionali cercando di creare un clima di collaborazione e partecipazione diretta alle attività educative; attivare un processo di ricerca e di autoeducazione dei genitori coinvolti;

-strutturazione di percorsi di apprendimento altamente individualizzati che prevedono gruppi ristretti di alunni per una scuola flessibile e per la valorizzazione delle potenzialità dei minori;

-organizzazione attività ludiche/pedagogiche;

-colloqui con attori interessati alla scuola: bambini, genitori, insegnanti;

-scuola per genitori ovvero incontri pedagogici - formativi paralleli al calendario scolastico ed una relazione di aiuto e di supporto per le famiglie;

-attività di docenza su temi di largo interesse: bullismo, legalità, violenza, identità di genere, educazione affettiva e sessuale, prevenzione comportamenti giovanili a rischio;

-monitoraggio del disagio scolastico attraverso metodologie pedagogiche che possono contenere le problematiche rilevate;

-incontri formativi e focus group volti al miglioramento delle dinamiche relazionali all'interno del team docente;

IV. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lette-

ra i, D.lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-sostegno morale e spirituale, finalizzato ad accompagnare la persona alla consapevolezza delle proprie risorse emotive, cognitive e comportamentali, per la chiarificazione e la riformulazione del proprio progetto di vita;

-organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti, e di ogni altra azione o iniziativa culturale che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di interesse generale di cui al presente articolo;

-svolgimento di attività editoriale artistica e scientifica, curando la pubblicazione di stampati, occasionali o periodici, la creazione di siti internet, materiale informatico ed audiovisivo per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione e per il conseguimento delle finalità di interesse generale di cui al presente articolo;

-promozione, organizzazione e gestione corsi di formazione;

V. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, (art. 5, comma 1, lettera w, D.lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-servizio di consulenza legale in materia stragiudiziale e legale rappresentanza in materia giudiziale, finalizzata a realizzare in concreto il diritto di ciascun cittadino di conoscere la legge applicabile al caso concreto, di essere giustamente e professionalmente rappresentato ed assistito, di trovare risposte ai mille interrogativi che possono insorgere in un'epoca di abnorme produzione normativa;

-servizio di mediazione familiare;

-costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente Statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione;

VI. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D.lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

-ristrutturazione e gestione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione gratuitamente per la comunità.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata; l'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che la ef-

fettuerà secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'Articolo 6 del D.lgs. n.117/2017 e del decreto ministeriale ivi previsto e richiamato.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari - Dipendenti - Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclu-



sivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da' conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Capo IV

Il rapporto sociale

Articolo 8 - Requisiti degli associati

L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati e possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche che hanno raggiunto il 18° anno d'età e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero totale non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 9 - Richiesta di adesione

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto, i regolamenti ed il codice etico nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un altro organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazio-

ne di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, qualora il Registro Unico Nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 - Deliberazione della richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei associati dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea ovvero, ove costituito, al Collegio dei Probi-viri, nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

Articolo 11 - Ricorso avverso la denegata iscrizione

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, ovvero, ove costituito, al Collegio dei Probi-viri, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ovvero il Collegio dei Probi-viri, ove costituito, appositamente convocato, ascolta personalmente ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea, ovvero il Collegio dei Probi-viri ove costituito, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 - Accoglimento della domanda di adesione

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea o del Collegio dei Probi-viri ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo associato, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà all'associato la re-



lativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 13 - Ammissione ad associato delle persone giuridiche

Nel caso di associato persona giuridica, i diritti sociali garantiti al associato sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 - Categorie di associato

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; volontari; onorari.

I fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

Gli associati onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di associati.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai associati onorari, tutte le categorie di associati godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 - Durata dello status di associato

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 19 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 - Diritti degli associati

Tutti i associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti degli organi di amministrazione, controllo e garanzia, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, diretta-

mente o per delega, gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 17 - Obblighi degli associati

Gli associati hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente Statuto ed il codice etico dell'associazione;
- b. rispettare i regolamenti dell'associazione;
- c. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- d. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- e. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- f. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- g. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

Articolo 18 - Morosità dell'associato

Gli associati non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea degli associati e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, l'associato moroso perde il proprio *status* di associato ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 19 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista, previa comunicazione;
- c. recesso volontario comunicato con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d. espulsione.

Articolo 20 - Espulsione dell'associato

L'espulsione dell'associato può avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con i valori, gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 21- Procedimento per l'espulsione dell'associato



Qualora il Consiglio Direttivo, ovvero il Consulente Etico in maniera autonoma, ravveda i presupposti per l'espulsione di un associato, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea degli associati in sessione ordinaria, ovvero al Collegio dei Probiviri ove costituito, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a/r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea degli associati, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo e l'associato interessato in merito agli addebiti mossi.

Nel caso in cui il deferimento venga proposto in maniera autonoma dal Consulente

Etico, questi sarà ascoltato al posto del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, ove nominato, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea degli associati, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione dell'associato, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora l'associato espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 22 - Cancellazione dal Libro degli associati

L'associato defunto è cancellato dal Libro degli associati appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei associati decorre dal momento della morte.

L'associato moroso ai sensi dell'Articolo 18 esce dalla compagine sociale automaticamente, senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei associati.

Nel caso di cessazione dello *status* di associato per espulsione, la cancellazione dal Libro degli associati avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea degli associati che dispone l'espulsione.

Articolo 23 - Effetti della perdita dello *status* di associato

La perdita dello *status* di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per l'associato cessato o per i suoi aventi causa.

Capo V

Organi e cariche sociali

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- a. L'Assemblea dei associati;
- b. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c. Il Presidente;
- d. Organo di controllo;
- e. Organo di revisione;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 25 - Cariche Sociali

Sono cariche sociali:

- il Segretario;
- il Tesoriere.

L'Associazione si avvale di un Direttore del Consultorio e di un Consulente Etico. il Direttore del Consultorio ed il Consulente Etico sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Libri Sociali

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a. Il Libro degli associati;
- b. Il Libro dei verbali dell'Assemblea degli associati;
- c. Il Libro dei verbali del Comitato Direttivo;
- d. Il Libro dei verbali dell'organo di controllo (se costituito);
- e. Il Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- f. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del Capo VI del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 27 - Elezione degli organi e delle cariche

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Le cariche sociali di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno. L'organo di Controllo ove non monocratico elegge il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente.

In sede di costituzione, gli associati fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per tre anni.

Articolo 28 - Durata degli organi sociali

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 29 - Appartenenza all'Associazione

Tutti i componenti eletti degli organi sociali e tutti colo-



ro che ricoprono cariche sociali devono essere associati, con l'eccezione dei componenti dell'Organo di controllo.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo o Sindaco o componente del Collegio dei Probiviri, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30 - Conflitto di interesse

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere impugnati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei associati in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impuginate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dall'Organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 31 - Elettività e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti dell'Organo di controllo.

Sezione II

L'Assemblea degli associati

Articolo 32 - Composizione

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea degli associati è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 33 - Presidenza dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del direttivo munito di specifica delega. In assenza di entrambi l'Assemblea degli associati nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

i,
io
te
a-
o
r-
l
a
-
-
r
-
a
l

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea degli associati.

Articolo 34 - Verbalizzazione dell'Assemblea degli associati

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei associati e di firmarlo in calce unitamente al Presidente.

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Articolo 35 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità.

L'Assemblea degli associati è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) degli associati, il Presidente provvede a convocarla nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 36 - Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 37 - Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità.

L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) degli associati ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) degli associati ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a convocarla nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 38 - Modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati

La convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, avviene inviando individualmente a tutti gli associati, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea, l'avviso a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, e/o altri strumenti di telecomunicazioni. L'avviso viene anche affisso nella bacheca posta presso



la sede sociale dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche agli associati per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla espulsione e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 19, lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea degli associati;
- b. un elenco degli associati aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 39 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria degli associati è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea degli associati delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 40 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli associati delibera in materia di:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina del Collegio dei Probiviri;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'espulsione degli associati;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- adozione, modifica o revoca del codice etico dell'Associazione;
- adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni degli organi sociali;
- eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adotta-

ti dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

- approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico degli associati;
- approvazione del contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 41 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 42 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- trasformazione o fusione dell'Associazione;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 43 - Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Sono ammesse non più di due deleghe scritte per ciascun associato. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.



Articolo 44 - Modalità di espressione del voto in Assemblea

Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese, ad eccezione delle votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle persone che avvengono a scrutinio segreto.

Sezione III

Il Consiglio Direttivo

Articolo 45 - Costituzione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da quattro membri, dal Direttore del Consultorio e dal Consulente Etico. I componenti del Consiglio Direttivo, con l'esclusione del Direttore del Consultorio e del Consulente Etico, sono eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. Chi è stato componente del Consiglio Direttivo per tre mandati consecutivi, non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 46 - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, i componenti del Collegio dei Proviviri e/o altre persone invitate dal Consiglio Direttivo stesso, anche estranee all'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 47 - Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo status di associato, ovvero, con riferimento ai componenti non eletti, a seguito di revoca della nomina da parte dell'Istituzione che lo aveva nominato ai sensi del presente Statuto.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il associato o gli associati che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Qualora vengano a mancare i consiglieri eletti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nel caso di decadenza di uno dei componenti non eletti, questi è sostituito da colui che viene nominato da parte dell'Istituzione competente ai sensi del presente Statuto.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente decadono distintamente in caso di revoca da parte dell'Assemblea degli associati.

Articolo 48 - Incompatibilità

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Controllo e con quella di componente del Collegio dei Probiviri.

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Articolo 49 - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 50 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti.

In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 51 - Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, e/o altri strumenti di telecomunicazioni. o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 52 - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del direttivo munito di specifica

delega. In assenza di entrambi il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 53 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Segretario e Tesoriere e, conseguentemente eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere;
- delegare determinati compiti al Presidente o ad uno o più dei consiglieri;
- curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro degli associati e del registro dei volontari;
- eseguire le delibere dell'Assemblea degli associati e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- individuare le attività diverse ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'Articolo 5 del presente Statuto;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente;
- proporre regole per il funzionamento dell'Associazione e programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- redigere regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà esclusivamente aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- decidere in ordine all'assunzione di eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando che per deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione per un importo superiore ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre IVA, necessita

della preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- deferire all'Assemblea degli associati ovvero al Collegio dei Proviviri, ove costituito, ai sensi del presente Statuto, gli associati che si siano resi colpevoli di condotta che viola gli obblighi sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 54 - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 55 - Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, ad eccezione delle votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento degli associati all'Assemblea degli associati e comunque quelle afferenti le persone che avvengono a scrutinio segreto.

Sezione IV

Il Presidente

Articolo 56 - Rappresentanza legale

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli associati che il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 57 - Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati conte-

stualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 58 - Revoca del Presidente

L'Assemblea degli associati, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea degli associati per la revoca del Presidente e/o del Consiglio Direttivo avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) degli associati ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 37, da un associato designato tra quelli richiedenti.

Articolo 59 - Competenze del Presidente

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'Associazione e di normale gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti gli associati e l'eventuale estrazione di copia;
- predisporre proposte di regolamenti interni degli organi sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati
- verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e degli associati;
- predisporre la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o sog-

getti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea degli associati e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;

-assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V

Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 60 - Il Segretario

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

-l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

-l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea degli associati sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

-l'esame e il disbrigo della corrispondenza;

-la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea degli associati e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;

-la regolazione degli interventi in Assemblea;

-la tenuta aggiornata del Libro degli associati;

-la tenuta aggiornata del registro dei volontari;

-la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 61 - Il Tesoriere

Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

-tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;

-predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Sezione VI

I Componenti non eletti del Consiglio Direttivo

Articolo 62 - Il Direttore del Consultorio

Il Direttore del Consultorio viene designato dal Governo della Provincia Italiana delle Suore Battistine secondo criteri di competenza tecnica e di affidabilità morale.

Il Direttore dirige le attività del consultorio, avvalendosi

eventualmente dell'opera di esperti e consulenti professionisti, anche esterni all'associazione.

Il Direttore del Consultorio attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può proporre al Consiglio Direttivo l'aggregazione di nuovi collaboratori.

In caso di necessità ed urgenza, assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Articolo 63 - Il Consulente Etico

Il Consulente Etico è nominato dalla Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista.

Ha il compito di valutare ogni questione di ordine morale e spirituale nei confronti degli utenti.

Redige il progetto di codice etico sul quale delibera l'Assemblea degli associati e ne propone le modifiche e le integrazioni.

Può proporre in maniera autonoma il deferimento degli associati all'Assemblea ovvero al Collegio dei Proviviri, ove costituito, sostenendone l'accusa.

Sezione VII

Organo di Controllo - Organo di Revisione legale dei conti

Articolo 64 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo

particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 65 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

SEZIONE VIII

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 66 - Costituzione del Collegio dei Probiviri

Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea degli associati, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Probiviri, qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 67- Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.

Articolo 68 - Presidente del Collegio dei Probiviri

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 69 - Durata in carica

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 70- Sostituzione dei componenti del Collegio

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Probiviri, subentra uno dei membri supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

Articolo 71 - Incompatibilità

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di componente dell'Organo di controllo, di Revisore Contabile dell'Associazione, di componente degli organi di amministrazione e controllo di ciascuno degli enti associati.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ..

Articolo 72 - Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- esaminare e decidere sui ricorsi relativi ai provvedimenti di reelezione della richiesta di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11 del presente Statuto;
- decidere in materia disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel presente Statuto;
- decidere sui ricorsi degli associati riguardanti l'interpretazione dello Statuto o l'applicazione delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 73 - Regole procedurali

Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di rito e di procedure, salvo il principio del contraddittorio.

Il Collegio dei Probiviri assume sempre il parere del Consulente Etico, fatta eccezione per i deferimenti proposti da quest'ultimo in autonomia.

I procedimenti devono concludersi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'avvio, salvo i diversi maggiori o minori termini previsti per ipotesi particolari dal presente Statuto.

Articolo 74 - Inappellabilità delle decisioni del Collegio dei Probiviri

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili, salva, ove prevista dalla legislazione vigente, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 75 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi ordinari degli associati, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 72 del presente Statuto;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 76 - Quota sociale

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea degli associati.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di associato, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte dell'associato rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 77 - Proventi derivanti da attività diverse

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea degli associati che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 78 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 79 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 80 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 81 - Redazione e presentazione del bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a

220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun associato possa prenderne visione.

Articolo 82 - Bilancio sociale

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea degli associati di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 83 - Trasparenza

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 84 - Divieto di distribuzione di utili ed avanzi

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamen-

te che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

-la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

-la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) del D. Lgs. n. 117/2017;

-l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

-le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

-la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 85 - Vincolo di utilizzo di utili e avanzi

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 86 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo VII

Norme di chiusura

Articolo 87 - Assicurazione

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 89 - Responsabilità

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'organo di controllo, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 88 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associa-

ti, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun associato al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 90 - Norme residuali e rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea degli associati ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.